

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

05/2012

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione – Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione	2
30 gennaio 2012 entra in vigore la nuova tassa per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno in Italia – DM 6 ottobre 2011	3
Rilascio di certificati ai fini delle pratiche di immigrazione dei cittadini extracomunitari – Circolare del Ministero dell’Interno n. 512 del 24 gennaio 2012	4
Trattamento economico dei Segretari: diritti di segreteria per attività rogatoria dei contratti e applicazione del c.d. “galleggiamento”	5
Ulteriori indicazioni per l’estinzione anticipata dei mutui: Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale – Comunicato del 3 febbraio 2012	5
Rendiconto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli enti locali art. 16, comma 26, D.L. n. 138 del 2011 – Decreto Ministeriale attuativo	6
IMU e Fondo di riequilibrio 2012 entro il 7 Febbraio disponibili le stime IFEL sul gettito per i Comuni	6
DURC. Non autocertificabilità. Modifiche apportate dall’art. 15 della L. n. 183/2011 al DPR n. 445/2000. Ulteriori indicazioni INPS del 26 gennaio 2012: l’attuale disciplina speciale in tema di DURC deve ritenersi immutata	8
ARAN orientamenti applicativi – Problematiche proposte dagli Enti in ordine a specifici aspetti della disciplina contrattuale relativa sia all’istituto della turnazione	9

Lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione – Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione

La Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, istituita presso il Ministero della Funzione Pubblica, ha presentato uno studio sul tema della lotta alla corruzione nella Pubblica Amministrazione, dal quale emergono alcune proposte operative quali ad esempio l'adozione di piani anticorruzione, premi e anonimato per chi denuncia reati contro la pubblica amministrazione, sistema di rotazione per i funzionari che lavorano nei settori più a rischio, nuove incompatibilità.

Piani di prevenzione

Nello studio viene suggerito al governo di "prevedere e imporre l'adozione da parte delle singole amministrazioni di adeguati piani interni con la finalità di prevenzione". I piani, ispirati ai modelli di risk management, serviranno a individuare "i settori nei quali più si annida il rischio corruttivo" in modo da avviare "mappature e programmi strategici, mezzi di promozione della cultura del rischio all'interno dell'organizzazione, sistemi di identificazione degli eventi degli eventi rilevanti, previsione di strutture di auditing, ruolo del risk manager .

Premi e anonimato

La commissione ritiene necessario prevedere, a tutela del dipendente che segnala illeciti, un sistema premiale che incentivi la segnalazione

Più monitoraggio e più rotazione

Avviare un monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano i contratti o che sono interessati in procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici. Si suggerisce anche di intensificare la rotazione degli incarichi nei gangli procedurali più a rischio.

Stop ai conflitti di interesse

La commissione propone di regolare i rapporti tra i titolari degli incarichi amministrativi e gli interessi esterni ponendo divieti laddove finiscano per influire negativamente sull'indipendenza del funzionario. Per esempio: parentele, conflitti di interesse etc, etc.

Responsabilità disciplinare

"E' necessario rafforzare - si legge nel lavoro della commissione - lo strumento disciplinare nella prospettiva del contrasto dei fenomeni di corruzione e dei conflitti di interesse, anche attraverso l'integrazione delle ipotesi di licenziamento disciplinare"

Rendere noti i patrimoni

Si propone di rendere pubblici "i dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale: dati quantomeno riguardanti la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei congiunti fino al secondo grado di parentela". Viene anche chiesto di rendere pubblici i dati reddituali e patrimoniali almeno dei dirigenti.

30 gennaio 2012 entra in vigore la nuova tassa per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno in Italia – DM 6 ottobre 2011

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, è stato pubblicato il D.M. 6 ottobre 2011 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, volto a dare attuazione al disposto dell'art. 5, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 286/1998 e successive modifiche, concernente il contributo economico che gli stranieri devono versare per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.

Il 30 gennaio 2012, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la nuova tassa di soggiorno è entrata in vigore .

Il Ministero dell'Interno con circolare n. 5 del 27 gennaio fornisce le istruzioni operative in relazione al contributo che, si ricorda è articolato come segue:

L'art. 1 del decreto stabilisce gli importi dovuti dallo straniero:

- a) euro 80 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiori o pari ad un anno;
- b) euro 100 per i permessi di soggiorno di durata superiore ad un anno e inferiore o pari a due anni;
- c) euro 200 per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 286/1998 (dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia, ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione).

In aggiunta alle somme sopra riportate sono previsti ulteriori costi relativi a:

- costo del permesso di soggiorno elettronico;
- spese relative all'accettazione delle istanze presso gli uffici postali
- imposta di bollo.

Esenzioni:

Sono esclusi dal versamento del contributo, ai sensi dell'art. 3, le sottototate categorie di stranieri:

- a) stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni;

- b) stranieri di cui all'art. 29, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 286/1998 (figli minori che fanno ingresso per ricongiungimento familiare);
- c) stranieri che fanno ingresso in Italia per cure mediche e loro accompagnatori;
- d) stranieri richiedenti il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;
- e) stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.

Le entrate derivanti dalla nuova imposta di soggiorno saranno destinate alla creazione di un Fondo Rimpatrio per gli irregolari.

Rilascio di certificati ai fini delle pratiche di immigrazione dei cittadini extracomunitari – Circolare del Ministero dell'Interno n. 512 del 24 gennaio 2012

L'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante modificazioni in materia di documentazione amministrativa, ha modificato, in alcune parti, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in particolare gli articoli 40 e 43 del DPR n. 445.

Le nuove disposizioni, ricorda la circolare ministeriale in oggetto, non sono intervenute sulla previsione contenuta nell'art. 3 del DPR che individua i soggetti cui il testo unico in materia di documentazione amministrativa si applica, nonché le specifiche deroghe.

Il comma 2 dell'articolo 3 del citato DPR n. 445/2000 precisa che "i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive....., fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero."

Da quanto sopra detto consegue che nel caso l'acquisizione dei certificati sia desumibile dalle previsioni contenute nel testo unico dell'immigrazione debba considerarsi ancora vigente l'obbligo di utilizzare esclusivamente le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione e non si possa pertanto ricorrere alle autocertificazioni.

Ad esempio nei seguenti casi:

- certificato del casellario giudiziale
- certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso (articolo 16, del novellato DPR 349/99)
- certificazione attestante la conformità ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativo dell'alloggio in uso (articoli 29, comma 3 e 30 del novellato decreto legislativo 286/98)
- certificazione attestante l'iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzato al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione (articolo 22, comma 11 del novellato decreto legislativo 286/98 ed articolo 37, comma 5, del novellato DPR 394/99)

- certificazione attestante l'iscrizione ovvero la frequenza ad un corso di studio per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio (articolo 39, comma 3 del novellato decreto legislativo 286/98 ed articolo 46 del novellato DPR 394/99)

Trattamento economico dei Segretari: diritti di segreteria per attività rogatoria dei contratti e applicazione del c.d. "galleggiamento"

Con la nota n. 191 del 10.01.2012, la Ragioneria Generale dello Stato fornisce precisazioni in ordine alla corretta interpretazione di alcune disposizioni sul trattamento economico dei Segretari Comunali e Provinciali ed in particolare:

- a) I diritti di segreteria per attività rogatoria dei contratti;
- b) L' applicazione del c.d. "galleggiamento".

Secondo la Ragioneria Generale dello Stato :

- a disposizione recata dall'art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 - laddove fa riferimento al concetto di trattamento economico complessivo - comprende sia i diritti di segreteria relativi all'attività rogatoria dei contratti nell'interesse dell'ente, sia la remunerazione per il c.d. "scavalco" da parte dei segretari: trattasi infatti di istituti che hanno effetto sulla dinamica retributiva e che, di conseguenza, concorrono al raggiungimento della soglia di reddito oltre la quale si applicano le decurtazioni previste dalla norma richiamata;
- la norma recata dall'art. 4, comma 26, della legge n. 183/2011 ha la funzione di mettere fine a ricorrenti distorsioni riscontrate nell'applicazione del c.d. "galleggiamento" (art. 41, comma 5, del CCNL 16 maggio 2001) . La disposizione si caratterizza quindi per essere meramente interpretativa e non innovativa: di conseguenza - salvo la presenza di sentenze passate in giudicato - la norma non ha l'effetto di attribuire legittimità a comportamenti non corretti adottati in passato, né di giustificare il mancato recupero di quanto indebitamente erogato sulla base di applicazioni distorte della norma contrattuale di riferimento.

Ulteriori indicazioni per l'estinzione anticipata dei mutui: Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale – Comunicato del 3 febbraio 2012

Con il precedente **comunicato del 23 gennaio 2012** della Direzione Centrale per la Finanza Locale era stato precisato che l'estinzione anticipata di mutui contratti dagli enti locali, con risorse proprie spesso provenienti dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, non determina il venir meno del concorso erariale sulle rate di ammortamento dei medesimi mutui, che, pertanto, permane fino alla naturale scadenza del piano di ammortamento.

In aggiunta a quanto sopra segnalato, il Ministero dell'Interno con comunicato del 3 febbraio precisa ulteriormente che gli eventuali spazi finanziari derivanti dal venir meno degli oneri di ammortamento

dei mutui estinti e del perdurare del contributo erariale sui medesimi mutui non dovrebbero essere destinati ad incrementi di spese correnti, ciò al fine di preservare gli equilibri di parte corrente e il rispetto del patto di stabilità interno.

Rendiconto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli enti locali art. 16, comma 26, D.L. n. 138 del 2011 – Decreto Ministeriale attuativo

Il Ministero dell'Interno rende noto che è in corso di pubblicazione in gazzetta ufficiale il decreto del 23 gennaio 2012 relativo alle spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli enti locali, emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 26, del d.l. n. 138 del 2011 il quale prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale.

Il decreto in corso di pubblicazione, il cui testo è reperibile su <http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec1-12.html>, oltre ad approvare lo schema tipo del prospetto di comunicazione fornisce indicazioni operative e scadenze da osservare.

In particolare il prospetto sarà compilato a cura del Segretario dell'ente e del responsabile dei servizi finanziari e dagli stessi sottoscritto oltre che dall'organo di revisione economico finanziario.

Circa la decorrenza il decreto precisa che gli adempimenti si applicano a partire dall'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2011.

I dati da comunicare sono di carattere finanziario ma anche descrittivi della tipologia delle spese sostenute. A tal fine lo schema richiama i principi ed i criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente ;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

IMU e Fondo di riequilibrio 2012 entro il 7 Febbraio disponibili le stime IFEL sul gettito per i Comuni

Dopo l'incontro del 2 febbraio 2012 tra Governo ed Autonomie Locali sulle questioni dell'applicazione dell'art. 13 del DL 201/2011 e dell'art. 2 D.Lgs. 23/2011 in materia di IMU e Fondo di riequilibrio 2012,

l'IFEL rende noto che nei prossimi giorni saranno disponibili le proiezioni dei dati sul gettito IMU stimato per ciascun singolo Comune. I dati saranno presumibilmente disponibili a partire da martedì 7 Febbraio sul sito www.webifel.it.

Di seguito si riassumono le linee essenziali dell'IMU:

Quando entra in vigore

A decorrere dall'anno 2012 (e fino all'anno 2014)

Quali soggetti riguarda:

Proprietari di immobili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili

Quali immobili riguarda:

Fabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa

Quali imposte sostituisce

- Irpef (per gli immobili non locati)
- addizionale regionale Irpef (per gli immobili non locati)
- addizionale comunale Irpef (per gli immobili non locati)
- Ici

Quali sono le aliquote

- Aliquota base dello 0,76% (7,6 per mille), che i Comuni possono aumentare o diminuire sino a 0,3 punti percentuali
- Aliquota dello 0,4% (4 per mille) per l'abitazione principale e relative pertinenze (al massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), che i Comuni possono aumentare o diminuire sino a 0,2 punti percentuali
- I Comuni possono ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% (4 per mille) per gli immobili locati.
- Per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, si ha diritto ad una detrazione pari a 200 euro nonché a un'ulteriore detrazione pari a 50 euro per ogni figlio, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa, di età non superiore a 26 anni (fino ad un importo massimo aggiuntivo di 400 euro).
- I Comuni possono elevare la detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

Qual è la base imponibile

La rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
- 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5
- 60 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5)

- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1

Quando si versa:

In due rate: 16 giugno e 16 dicembre (salvo diverse disposizioni comunali)

Fonte: Confedilizia, Ufficio Studi

DURC. Non autocertificabilità. Modifiche apportate dall'art. 15 della L. n. 183/2011 al DPR n. 445/2000. Ulteriori indicazioni INPS del 26 gennaio 2012: l'attuale disciplina speciale in tema di DURC deve ritenersi immutata

Con la nota del 16 gennaio 2012 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che l'articolo 44-bis "stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (nel caso di specie Istituto previdenziale o assicuratore) non possono essere sostituite da una autodichiarazione", confermando il precedente orientamento espresso in materia.

Facendo seguito alla citata nota del 16 gennaio, l'INPS precisa ulteriormente che l'inammissibilità dell'autocertificazione comporta l'esclusione del DURC dall'ambito di applicazione dell'articolo 40, comma 02, del D.P.R. n. 445/2000 secondo cui "Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi»".

Pertanto, l'attuale disciplina speciale in tema di DURC deve ritenersi immutata.

Inoltre l'INPS fornisce ulteriori precisazioni sulla "possibilità, da parte della P.A. di acquisire un DURC (non una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni".

Tale ipotesi deve intendersi riferita ai soli casi in cui il legislatore ha previsto espressamente la presentazione del DURC da parte dei privati e, specificatamente, all'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 secondo cui questo deve essere trasmesso "all'Amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività". In tale caso, l'Amministrazione che ha ricevuto il DURC può verificare in ogni momento l'autenticità dello stesso attraverso il contrassegno posto in calce al documento.

Resta confermato l'obbligo di acquisire d'ufficio il DURC da parte delle Stazioni Appaltanti pubbliche e delle Amministrazioni precedenti.

L'INPS inoltre rende noto che dal 13 febbraio la richiesta di DURC per le seguenti tipologie:

- appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi
- contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto
- agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni

potrà essere effettuata esclusivamente dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni precedenti.

Le imprese interessate, attraverso l'apposita funzione di consultazione disponibile sull'applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it, potranno verificare la richiesta di DURC da parte della Stazione Appaltante pubblica o dell'Amministrazione precedente ed il suo iter.

ARAN orientamenti applicativi – Problematiche proposte dagli Enti in ordine a specifici aspetti della disciplina contrattuale relativa sia all’istituto della turnazione

Si riportano di seguito gli ultimi orientamenti ARAN in relazione alle problematiche applicative in materia di turni:

Ad un dipendente inserito in organizzazione del lavoro per turni compete la relativa indennità, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del CCNL del 14.9.2000 per un periodo in cui lo stesso è impegnato in un corso di aggiornamento professionale?

In presenza di una organizzazione del lavoro per turni (presenti tutti i requisiti espressamente stabiliti a tal fine dall'art. 22 del CCNL del 14.9.2000), la relativa indennità può essere erogata al personale interessato solo se abbia effettivamente reso la propria prestazione lavorativa nell'ambito del turno di assegnazione.

Infatti, l'art. 22, comma 6, del CCNL del 14.9.2000 chiaramente dispone che: "L'indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno".

Proprio la precisa formulazione della clausola contrattuale, non consente l'erogazione della stessa in tutti i casi in cui sia mancata la effettiva prestazione di servizio in turno; quindi, non solo nelle ipotesi di assenza dal servizio (qualunque sia la causa dell'assenza: ferie, malattia, ecc.), ma anche in quelle particolari fattispecie nella quale, pur essendo formalmente in servizio, il dipendente interessato comunque non rende la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione del turno, come nel caso in cui lo stesso partecipa ad un corso di formazione.

Può un ente disporre direttamente ed autonomamente la riduzione a 35 ore settimanali dell'orario di lavoro del personale in turno, ai sensi dell'art. 22 del CCNL dell'1.4.1999, per il solo fatto che si è in presenza di un'organizzazione del lavoro per turni? Vi sono condizioni o particolari modalità per tale riduzione?

Su tale particolare problematica si ritiene utile specificare quanto segue:

1. l'art. 22 del CCNL dell'1.4.1999 non riconosce direttamente alcun diritto alla riduzione dell'orario di lavoro al personale che svolge la propria attività lavorativa sulla base di una organizzazione del lavoro per turni o sulla base di una programmazione plurisettimanale;
2. in altri termini la sussistenza di un orario di lavoro articolato in più turni, in base alla disciplina dell'art. 22, del CCNL del 14.9.2000, o anche secondo una programmazione plurisettimanale in base alla disciplina dell'art. 17, comma 4, lett. b) e c) del medesimo CCNL del 14.9.2000, per alcune categorie di

personale, non costituisce da solo sufficiente presupposto per l'applicazione della riduzione dell'orario di lavoro ordinario a trentacinque ore, medie settimanali, ivi previste;

3. spetta al contratto decentrato il compito di dare eventuale attuazione alla disciplina contenuta nell'art. 22, comma 1 del CCNL del 1.4.1999, anche alla luce delle condizioni organizzative e di spesa;

4. infatti, per espressa previsione dell'art. 22, del CCNL dell'1.4.1999, la riduzione a 35 ore dell'orario di lavoro è praticabile solo se è anche possibile dimostrare e certificare, in sede di contrattazione decentrata integrativa, che i maggiori oneri derivanti dalla riduzione stessa possono essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario o con stabili modifiche degli assetti organizzativi;

5. la locuzione "fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali" è da intendersi nel senso che le 35 ore settimanali sono previste come limite orario medio, pertanto l'orario di lavoro potrebbe essere ridotto anche in misura superiore alle trentacinque ore per alcune settimane e continuare ad essere fissato in trentasei ore o anche in misura superiore in altre;

6. la locuzione "proporzionali riduzioni del lavoro straordinario", ad avviso della scrivente Agenzia, deve intendersi come riduzione della spesa destinata a finanziare il lavoro straordinario; altrimenti, non vi sarebbero effettivi risparmi e, quindi, risorse da destinare alla copertura della maggiore spesa derivante dalla riduzione dell'orario di lavoro;

7. per "stabili modifiche degli assetti organizzativi" devono intendersi tutti quei mutamenti dell'attuale organizzazione del lavoro negli uffici dell'ente, di carattere permanente, la cui adozione potrebbe consentire all'ente di conseguire comunque "economie" di gestione, utilizzabili, proprio per la loro stabilità nel tempo, per il finanziamento, anche solo in quota (vi è, infatti, anche l'intervento sulla spesa per il lavoro straordinario), della riduzione dell'orario di lavoro. Non si nasconde che, date le specifiche, e soprattutto rigide, caratteristiche dell'organizzazione del lavoro per turni, ad avviso della scrivente Agenzia, ben difficilmente si ritiene possibile l'introduzione nella stessa di modificazioni stabili ed effettivamente idonee a consentire risparmi di gestione, suscettibili di essere destinati al finanziamento della riduzione dell'orario di lavoro del personale turnista. In ogni caso deve escludersi ogni possibilità di porre oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'ente.

Alla luce di quanto sopra detto si esclude che, a prescindere dall'intervento della contrattazione integrativa, la riduzione possa essere disposta autonomamente dall'ente, attraverso l'adozione di un proprio regolamento comunque di autonome decisioni dei singoli dirigenti o responsabili dei servizi, anche alla luce dei costi connessi ed alla necessità di procedere alla relativa copertura, non potendosi in alcun modo ritenere possibile che, per effetto di una clausola del CCNL, essi siano posti direttamente a carico del bilancio dell'ente.

Bergamo, 6 febbraio 2012

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord